



Regione Puglia

O S P E D A L I R I U N I T I
Azienda Ospedaliero – Universitaria

F O G G I A

REGOLAMENTO
per il funzionamento
DELL'ORGANO D'INDIRIZZO

Decreto legislativo n. 517/1999
Regolamento regionale n. 13/2008
Decreto Presidente regione Puglia n. 197/2012

(approvato con verbale n. 2 dell'Organo di indirizzo, oggi, 3 maggio 2012)



Regione Puglia
O S P E D A L I R I U N I T I
Azienda Ospedaliero – Universitaria
F O G G I A

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e fonti normative**
- Art. 2 -- Composizione dell'organo di indirizzo, sede e struttura di supporto**
- Art. 3 -- Responsabilità e compiti**
- Art. 4 – Convocazioni e riunioni**
- Art. 5 – Deliberazioni**
- Art. 6 – Clausole finali**



1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia (d'ora in avanti. Ospedali Riuniti) istituito - a norma delle vigenti disposizioni del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e del regolamento regionale 18 luglio 2008 n.13 - con decreto del Presidente della Regione Puglia 20 marzo 2012, n. 197, di cui il Direttore Generale degli Ospedali Riuniti ha preso atto con propria deliberazione 19 aprile 2012, n. 114.

Art. 2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANO D' INDIRIZZO, SEDE E STRUTTURA DI SUPPORTO

1. L'Organo d'Indirizzo, composto dal Presidente e da quattro membri, è nominato dalla Regione e dura in carica 4 (quattro) anni decorrenti dalla data del suo insediamento.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni un componente da lui delegato.
3. Il Presidente o il componente da lui delegato, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, guida la discussione e propone le votazioni.
4. All'Organo di Indirizzo si applicano le norme sulla *prorogatio* vigenti per gli organi amministrativi pubblici e, pertanto, esso decade il 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo alla sua scadenza in mancanza di conferma con provvedimento della Regione.
5. Il Presidente e i componenti sono tenuti a comunicare alla Regione la sopravvenienza di qualsiasi causa di incompatibilità o di decadenza e ad astenersi dai lavori dell'Organo di Indirizzo dal momento stesso in cui la causa di incompatibilità o di decadenza è sorta.
6. Per la sua attività l'Organo di Indirizzo, che ha sede negli Ospedali Riuniti, è coadiuvato dall'Ufficio di Segreteria, costituito presso la Struttura Affari Generali degli Ospedali Riuniti.

Art. 3 RESPONSABILITÀ E COMPITI

1. L'Organo d'Indirizzo ha la responsabilità di garantire la coerenza della programmazione aziendale dell'attività assistenziale con la programmazione didattica e scientifica dell'Università, proponendo alla direzione aziendale iniziative e misure gestionali e verificando la corretta attuazione dei programmi.
2. Compete inoltre all'Organo di Indirizzo di esprimere parere preventivo obbligatorio sugli atti del Direttore Generale concernenti:
 - a) il piano programmatico (Programmazione attuativa locale – PAL, art. 2, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – in seguito dlgs 502/1992) comprendente il programma poliennale degli investimenti ed i relativi aggiornamenti anche in riferimento alle attività ed alle strutture essenziali all'integrazione dell'assistenza, della didattica e della ricerca;
 - b) l'istituzione, la modificazione o la disattivazione di unità operative complesse e di dipartimenti essenziali per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca.
 - c) la programmazione economico-finanziaria.
3. Il programma poliennale degli investimenti o gli eventuali aggiornamenti di cui alla lettera a) del precedente comma 2 e i provvedimenti sulle materie di cui al punto b) del medesimo comma sono sottoposti all'esame dell'Organo di Indirizzo corredati del parere obbligatorio del Consiglio dei sanitari, a norma dell'art. 3, comma 12, del dlgs 502/1992.
4. I pareri dell'Organo di Indirizzo sono resi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione da parte del suo Ufficio di segreteria, che ne informa tempestivamente il Presidente per la convocazione dell'Organo in riunione da tenersi entro i dieci giorni successivi. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della documentazione, in mancanza di deliberazioni dell'Organo, i pareri s'intendono espressi favorevolmente.

Art. 4 CONVOCAZIONI E RIUNIONI



Regione Puglia

O S P E D A L I R I U N I T I
Azienda Ospedaliero – Universitaria

F O G G I A

1. L'Organo d'Indirizzo si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente o di un componente da lui delegato.
2. Ogni componente può chiedere al Presidente di inserire argomenti all'ordine del giorno e di acquisire documentazione dalla direzione aziendale per l'esercizio del mandato.
3. La convocazione straordinaria dell'Organo di Indirizzo può essere disposta a richiesta motivata di due suoi componenti, che hanno l'onere di indicare l'ordine del giorno.
4. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale degli Ospedali Riuniti.
5. La convocazione delle riunioni è effettuata all'indirizzo e-mail dei componenti o, se necessario, con lettera raccomandata, al loro domicilio, almeno dieci giorni prima della riunione, salvo che l'Organo non abbia deliberato un calendario delle riunioni. In tal caso la data di convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati soltanto ai componenti assenti alla riunione in cui il calendario è stato deciso.
6. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti.
7. La partecipazione alle riunioni dell'Organo d'Indirizzo e le votazioni da parte dei singoli membri non sono delegabili ad altri componenti.
8. Alle riunioni possono essere invitati dirigenti degli Ospedali Riuniti, in relazione alla discussione di argomenti attinenti alla loro specifica sfera di responsabilità. In tal caso il personale che partecipa ai lavori dell'Organo di Indirizzo è tenuto alla riservatezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza per ragioni di ufficio.

Art. 5 DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni sono assunte con votazione palese ed a maggioranza dei partecipanti alla riunione.
2. Ogni componente può chiedere che nella deliberazione sia verbalizzata la motivazione del voto espresso.
3. La deliberazione, sotto forma di processo verbale datato e con numerazione progressiva annuale, redatto a cura dell'Ufficio di segreteria è inviata al Direttore Generale degli Ospedali Riuniti, al Collegio Sindacale. Alla Regione, per i casi stabiliti dall'art. 3, comma 2 (*Monitoraggio e verifica dell'intesa*) e dall'art. 6, comma 3 (*Nomina e procedimento di verifica dei risultati gestionali del Direttore Generale*) del Protocollo d'intesa tra Regione e Università, approvato con deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2011, n. 1398 e degli eventuali aggiornamenti o integrazioni.
4. Le deliberazioni, pertanto, per la loro esclusiva rilevanza procedimentale interna, non sono pubblicate. L'accesso ad esse è consentito soltanto quando esse siano richiamate nei provvedimenti della Regione Puglia, dell'Università degli Studi di Foggia o del Direttore Generale degli Ospedali Riuniti.

Art. 6 CLAUSOLE FINALI

Il regolamento entra in vigore con la pubblicazione all'Albo degli Ospedali Riuniti ed è inviato al Direttore Generale e al Collegio Sindacale, al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia e al Presidente della Regione Puglia, per il tramite dell'Assessorato alle Politiche della Salute.